

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	153
Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista. C. 3558 Dambruoso (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
ALLEGATO (<i>Proposte emendative approvate</i>)	161
Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati. C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	157
Modifiche alla legge elettorale. C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Pisicchio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4284 Turco, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi e C. 4331 Costantino.	
Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4330 e n. 4331</i>)	159
COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:	
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia. Emendamenti C. 3500-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>)	160

SEDE REFERENTE

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. — Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo jihadista.

C. 3558 Dambruoso.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 febbraio 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato l'emendamento 3.100. Comunica che il deputato Dambruoso ha ritirato i suoi emendamenti: 2.2, 2.6, 3.4, 3.7, 4.16, 5.01 e 6.6. Comunica altresì che il deputato Fiano ha ritirato il proprio emendamento 1.5.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 1.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sugli emendamenti Fiano 1.1, Dieni 1.2 e Centemero 1.3, a condizione che siano riformulati nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Invernizzi 1.4, sul quale il parere sarebbe altrimenti contrario. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 1.6, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giorgis 1.01, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Emanuele FIANO (PD) riformula il suo emendamento 1.1, nei termini proposti dalla relatrice.

Fabiana DADONE (M5S), in qualità di cofirmataria dell'emendamento Dieni 1.2, lo riformula nei termini proposti dalla relatrice.

Marilena FABBRI (PD) sottoscrive l'emendamento Centemero 1.3 e dichiara di riformularlo nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sugli emendamenti Fiano 1.1, Dieni 1.2 e Centemero 1.3, così come riformulati.

La Commissione approva gli identici emendamenti Fiano 1.1 (*nuova formulazione*), Dieni 1.2 (*nuova formulazione*) e Centemero 1.3 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Invernizzi 1.4 si intende precluso dall'approvazione degli identici emendamenti Fiano 1.1 (*nuova formulazione*), Dieni 1.2 (*nuova formulazione*) e Centemero 1.3 (*nuova formulazione*).

Stefano DAMBRUOSO (CI) riformula il suo emendamento 1.6, nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 1.6, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 1.6 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea GIORGIS (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 1.01 nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Giorgis 1.01, così come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Giorgis 1.01 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'articolo aggiuntivo Giorgis 1.01, come riformulato, risultano precluse le seguenti proposte emendative: Costantino 2.3 e 2.4, Centemero 2.8, Costantino 6.1, Giorgis 6.2, Centemero 6.3, Giorgis 6.4, Roberta Agostini 6.5, Dadone 6.7, Centemero 6.8 e l'articolo aggiuntivo Centemero 6.02.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 2.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Dadone 2.5 e Centemero 2.7, nonché degli articoli aggiuntivi Artini 2.01 e Moscatt 2.02.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Emanuele FIANO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Moscatt 2.02 e lo ritira.

La Commissione respinge l'emendamento Dadone 2.5.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, constatata l'assenza della presentatrice dell'emendamento Centemero 2.7: si intende che vi abbia rinunciato.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Artini 2.01.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 3.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 3.100 soppressivo dell'intero articolo ed esprime parere contrario su tutte le altre proposte emendative riferite all'articolo 3.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento 3.100 della relatrice (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.100 della relatrice si intendono precluse tutte le proposte emendative riferite all'articolo 3.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 4.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere favorevole sull'emendamento Giorgis 4.1, ed esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 4.2, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 4.4, ed invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Centemero 4.5 e Costantino 4.6. Esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 4.7 e contrario sull'emendamento Invernizzi 4.8. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Fiano 4.9, Centemero 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14, ed esprime parere favorevole sull'emenda-

mento Centemero 4.15, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Giorgis 4.1 (*vedi allegato*) e Centemero 4.4 (*vedi allegato*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) dichiara di sottoscrivere tutti gli emendamenti a prima firma Centemero. Ritira quindi l'emendamento Centemero 4.5, di cui è cofirmatario.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritira l'emendamento Costantino 4.6, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Centemero 4.7 (*vedi allegato*) e respinge l'emendamento Invernizzi 4.8.

Stefano DAMBRUOSO (CI) riformula il suo emendamento 4.2 nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 4.2, così come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 4.2 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che gli emendamenti Fiano 4.9, Centemero 4.10, 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14 si intendono assorbiti dall'approvazione dell'emendamento Dambruoso 4.2 (*nuova formulazione*).

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) riformula l'emendamento Centemero 4.15, di cui è cofirmatario, nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 4.15, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Centemero 4.15 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 5.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Invernizzi 5.1, ed invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Centemero 5.3 e 5.4. Esprime infine parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fiano 5.02, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione respinge l'emendamento Invernizzi 5.1.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira gli emendamenti Centemero 5.3 e 5.4, di cui è cofirmatario.

Emanuele FIANO (PD) riformula il suo articolo aggiuntivo 5.02, nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fiano 5.02, così come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Fiano 5.02 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*).

La Commissione passa ad esaminare la proposta emendativa riferita all'articolo 6.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Centemero 6.01.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Francesco Paolo SISTO (FI-PdL) ritira l'articolo aggiuntivo Centemero 6.01, di cui è cofirmatario, auspicando che su di esso vi sia una riflessione da parte della relatrice in vista dell'esame in Assemblea.

La Commissione passa ad esaminare le proposte emendative riferite all'articolo 7.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, esprime parere contrario sull'emendamento Invernizzi 7.1 e parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 7.3. Invita al ritiro i presentatori degli emendamenti Costantino 7.4 e 7.5, che invita a presentare un ordine del giorno in Assemblea sulle questioni negli stessi trattate. Invita al ritiro il presentatore dell'emendamento Invernizzi 7.6, sul quale altrimenti il parere sarebbe contrario, ed esprime poi parere contrario sull'emendamento Invernizzi 7.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 7.10, a condizione che sia riformulato nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Esprime quindi parere contrario sull'articolo aggiuntivo Artini 7.01 e parere favorevole sull'emendamento Fiano Tit. 1.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Invernizzi 7.1 e approva l'emendamento Dambruoso 7.3 (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che l'emendamento Costantino 7.4 si intende assorbito dall'approvazione dell'emendamento Dambruoso 7.3.

Alfredo D'ATTORRE (MDP) ritira l'emendamento Costantino 7.5, di cui è cofirmatario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Invernizzi 7.6 e 7.7.

Stefano DAMBRUOSO (CI) riformula il suo emendamento 7.10, nei termini proposti dalla relatrice.

Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere favorevole sull'emendamento Dambruoso 7.10, come riformulato.

La Commissione approva l'emendamento Dambruoso 7.10 (*nuova formulazione*) (*vedi allegato*) e respinge l'articolo aggiuntivo Artini 7.01. Approva infine l'emendamento Fiano Tit. 1 (*vedi allegato*).

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, fa presente che il testo risultante a seguito dell'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.

C. 1658-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Barbara POLLASTRINI (PD), *relatrice*, ringrazia il Presidente e fa presente che avrebbe preferito non svolgere una nuova relazione nella speranza che il Senato non cambiasse il testo della proposta di legge sui minori stranieri non accompagnati votata alla Camera in prima lettura nella seduta del 26 ottobre 2016, considerata l'urgenza di norme attese da anni, richieste da agenzie umanitarie, sindaci, operatori sociali e della giustizia. Ne segnala inoltre l'importanza al fine di riconoscere diritti e doveri ad adolescenti, bambini e

ragazzi, insieme a regole per la legalità, la trasparenza delle strutture e la sicurezza. Ricorda che la proposta di legge a prima firma della deputata Zampa, sottoscritta da rappresentanti di gruppi di maggioranza e di opposizione, era passata al vaglio di audizioni, riscrittura e di un voto in Aula con larghi consensi. Fa presente che il Senato ha rinviato il testo del provvedimento il 2 marzo scorso con alcune modifiche di natura più tecnica relative, in particolare, alla copertura finanziaria delle disposizioni. Precisa tuttavia che il testo rivisto dal Senato mantiene il testo della proposta di legge nella sua completezza come approvata dalla Camera, e per questo ringrazia le colleghe e i colleghi del Senato.

Più nel dettaglio, riguardo alle modifiche apportate dal Senato, l'articolo 7 prevede che gli enti locali « possono promuovere » (espressione introdotta dal Senato in luogo di « promuovono ») la sensibilizzazione e la formazione di affidatari per accogliere minori non accompagnati, in modo da favorire l'affidamento familiare in luogo del ricovero in una struttura di accoglienza.

Nel corso dell'esame al Senato, è stata altresì introdotta una clausola di invarianza finanziaria per l'attuazione delle disposizioni introdotte. Gli enti locali vi provvedono nei limiti delle risorse disponibili nei propri bilanci. L'articolo 11 stabilisce che presso ogni tribunale per i minorenni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, è istituito un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela di un minore straniero non accompagnato o di più minori, quando la tutela riguarda fratelli o sorelle. All'elenco possono essere iscritti cittadini selezionati e formati dai Garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano – come specificato nel corso dell'esame al Senato – per l'infanzia e l'adolescenza, i quali possono collaborare con i tribunali (protocolli d'intesa) per promuovere la nomina dei tutori volontari. Laddove il Garante regionale non sia stato nominato, provvede temporaneamente l'ufficio dell'Autorità

garante per l'infanzia e l'adolescenza con il supporto di associazioni esperte nel settore delle migrazioni e dei minori. La previsione, come modificata nel corso dell'iter al Senato, si estende dunque alle regioni a statuto speciale.

L'articolo 12 introduce alcune modifiche al quadro normativo vigente in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Il testo in esame, innanzitutto, prevede che tutti i minori non accompagnati, indipendentemente dalla richiesta di protezione internazionale, possono accedere al Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati – SPRAR. La capienza del Sistema dovrà pertanto essere commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio nazionale (articolo 12, comma 1, lettera a)) e, come ulteriormente precisato al Senato, è comunque stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. Per operare la modifica è integralmente riscritto il primo periodo dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 142 del 2015. Ricorda, in proposito, che la Relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato, depositata al Senato nella seduta della Commissione Affari costituzionali n. 699 del 21 febbraio 2017, stima, sulla base delle proposte progettuali presentate dagli enti locali nel 2016, che nel 2017 lo SPRAR possa essere incrementato di circa 2000 posti rispetto ai 1800 attuali dedicati ai minori stranieri non accompagnati. Il costo di tale ampliamento risulta pari a circa 43,5 milioni di euro e sarà sostenuto nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo. A legislazione vigente, tale Fondo ha uno stanziamento complessivo pari a 395,8 milioni di euro nel 2017, 396,6 nel 2018 e 394,3 nel 2019 (cap. 2352 dello stato di previsione del Ministero dell'interno).

L'articolo 16 introduce una disposizione che riconosce in capo al minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale il diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di

fiducia, anche attraverso il tutore nominato o i legali rappresentanti delle comunità di accoglienza, e di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. A seguito della modifica introdotta al Senato, all'attuazione di tale disposizione si provvede nei limiti di spesa di 771.470 annui a decorrere dal 2017 con la copertura. Nel testo approvato dalla Camera si provvedeva nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 17, per quanto riguarda i minori non accompagnati vittime di tratta, con una novella all'articolo 13, comma 2, della legge n. 228 del 2003 (che istituisce uno speciale programma di assistenza per le vittime di tratta), stabilisce una particolare tutela per i minori attraverso la predisposizione di un programma specifico di assistenza che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età (comma 1). Viene inoltre ribadita per tale categoria di minori l'applicabilità delle norme introdotte dalla proposta di legge in esame in relazione al diritto all'ascolto del minore e all'assistenza legale, di cui agli articoli 15 e 16 (comma 2). Per le finalità di tale comma 2, a seguito delle modifiche apportate dal Senato, il comma 3 autorizza la spesa di 154.080 euro all'anno a decorrere dal 2017. Per l'attuazione delle restanti disposizioni è prevista una clausola di neutralità finanziaria (comma 4).

L'articolo 21 reca le disposizioni finanziarie. Il comma 2, riformulato interamente dal Senato, quantifica la spesa conseguente alle previsioni recate dagli articoli 16 e 17, comma 3 della proposta di legge in 925.550 euro annui a decorrere dal 2017 e ne dispone la relativa copertura finanziaria, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia. Per le disposizioni recate da tutti gli altri articoli del disegno di legge permane la clausola di neutralità finanziaria. Il Ministro dell'economia e delle finanze, come specificato nel corso dell'iter al Senato, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Ricorda il 10 novembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 234 che reca la definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta in sintonia con le modifiche proposte dalla legge che oggi la Commissione esamina in terza lettura. Fa presente che la I Commissione ha inoltre svolto l'audizione del Ministro dell'interno, Marco Minniti, sulle linee programmatiche. In quella sede, il Ministro stesso aveva caldeggiato una rapida approvazione del testo di legge a prima firma della deputata Zampa, al fine di una programmazione che, insieme alle dovute tutele, contenesse percorsi di inclusione e regole certe indispensabile per operatori, agenzie sindaci e comunità. Ricorda che il testo ha avuto un consenso molto ampio proprio dai soggetti maggiormente coinvolti, sia per ragioni di sicurezza, sia per ragioni umanitarie. Per quanto riguarda il suo gruppo, afferma che le modifiche apportate dal Senato non sono tali da richiedere ulteriori interventi e sottolinea l'urgenza di approvare in tempi rapidi la proposta di legge in esame.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento. Ricorda che, secondo quanto convenuto nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, il termine per la presentazione di proposte emendative è fissato alle ore 14 di lunedì 13 marzo 2017. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge elettorale.

C. 2352 Toninelli, C. 2690 Giachetti, C. 3223 Piscichio, C. 3385 Lauricella, C. 3986 Locatelli, C. 4068 Orfini, C. 4088 Speranza, C. 4092 Menorello, C. 4128 Lupi, C. 4142 Vargiu, C. 4166 Nicoletti, C. 4177 Parisi, C. 4182 Dellai, C. 4183 Lauricella, C. 4240 Cuperlo, C. 4262 Toninelli, C. 4265 Rigoni, C. 4272 Martella, C. 4273 Invernizzi, C. 4284 Turco, C. 4318 D'Attorre, C. 4323 Quaranta, C. 4326 Menorello, C. 4327 Brunetta, C. 4330 Lupi e C. 4331 Costantino.

Sentenza della Corte Costituzionale n. 35 del 2017. (Doc. VII n. 767).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge n. 4330 e n. 4331).

La Commissione prosegue l'esame congiunto delle proposte di legge e della sentenza della Corte costituzionale, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 marzo 2017.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente e relatore*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione le seguenti proposte di legge: C. 4330 Lupi e Misuraca: « Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi plurinominali », e C. 4331 Costantino ed altri: « Modifiche ai testi unici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 8 marzo 2017. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.15.

Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia.

Emendamenti C. 3500-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Enzo LATTUCA (PD), *relatore*, rileva che l'emendamento 6.100 della Commissione non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.20.

ALLEGATO

**Misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo
jihadista (C. 3558 Dambruoso)****PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, disciplina, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

***1. 1.** (Nuova formulazione) Fiano, Roberta Agostini, Gasparini, Cuperlo, Giorgis, Manciuilli, Naccarato, Piccione, Lattuca.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, disciplina, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla pre-

venzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

***1. 2.** (Nuova formulazione) Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. La presente legge, in coerenza con i consolidati indirizzi in sede internazionale e sovranazionale, disciplina, anche tenuto conto della risoluzione del Parlamento europeo del 25 novembre 2015 sulla prevenzione della radicalizzazione e del reclutamento di cittadini europei da parte di organizzazioni terroristiche (2015/2063 (INI)), l'adozione di misure, interventi e programmi diretti a prevenire fenomeni di radicalizzazione e di diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché a favorire la deradicalizzazione e il recupero in termini di integrazione sociale, culturale e lavorativa dei soggetti coinvolti, cittadini italiani o stranieri residenti in Italia.

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*1. 3. (Nuova formulazione) Centemero, Fabbri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Ai fini della presente legge per radicalizzazione si intendono i fenomeni che vedono persone simpatizzare o aderire manifestamente ad ideologie di matrice jihadista, ispirate all'uso della violenza e del terrorismo, politicamente o religiosamente motivati.

1. 6. (Nuova formulazione) Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

ART. 1-bis.

(Centro nazionale sulla radicalizzazione).

1. Al fine di promuovere e sviluppare le misure, gli interventi ed i programmi di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, il Centro nazionale sulla radicalizzazione, di seguito denominato « CRAD ». Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ne è disciplinata la composizione ed il funzionamento, assicurando la presenza di rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e della salute, nonché di qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale e della Consulta per l'Islam italiano, istituita con decreto del Ministro dell'Interno del 10 settembre 2005.

2. Il piano strategico nazionale, di prevenzione dei processi di radicalizzazione e

di adesione all'estremismo violento di matrice jihadista e di recupero dei soggetti coinvolti nei fenomeni di radicalizzazione, elaborato dal CRAD, definisce i progetti, le azioni e le iniziative da realizzare, anche prevedendo l'adozione di strumenti legati all'evoluzione tecnologica, tra cui la possibile istituzione di un numero verde, la promozione di progetti pilota o di poli di sperimentazione per l'individuazione delle migliori pratiche di prevenzione, nonché il possibile utilizzo dei fondi europei RAN (*Radicalisation Awareness Network*). Il Ministro dell'interno, acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e del Comitato parlamentare previsto all'articolo 1-*quater*, sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio dei Ministri il Piano strategico nazionale.

3. Il CRAD, nello svolgimento delle proprie attività, si avvale dell'attività di monitoraggio dei fenomeni di cui all'articolo 1 svolta dal Dipartimento delle libertà civili e dell'immigrazione del Ministero dell'interno, sulla base delle informazioni fornite dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 1-*ter*.

ART. 1-ter.

(Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione).

1. Presso le Prefetture-Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione sono istituiti i Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione, di seguito denominati « CCR », con il compito di dare attuazione al Piano strategico nazionale di cui al comma 2 dell'articolo 1-*bis*. I Centri di coordinamento regionale presentano annualmente al CRAD una relazione sull'attuazione del Piano.

2. Il CCR è presieduto dal Prefetto o da un suo delegato ed è composto da rappresentanti dei competenti uffici territoriali delle amministrazioni statali, degli enti locali e da qualificati esponenti di istituzioni, enti o associazioni operanti nel campo religioso, culturale, educativo e sociale in ambito regionale, nonché delle

associazioni e organizzazioni che operano nel campo dell'assistenza socio-sanitaria e dell'integrazione, delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

3. Il prefetto del capoluogo di regione, con proprio provvedimento, disciplina la composizione e le modalità di funzionamento del CCR, anche in relazione all'esigenza di assicurare un costante raccordo informativo con le altre Prefetture – Uffici territoriali del Governo della regione.

4. Il prefetto del capoluogo di regione adotta, altresì, tutte le iniziative volte a coordinare le attività di cui all'articolo 1-bis, comma 2, e del comma 2 del presente articolo, con le esigenze di tutela della sicurezza della Repubblica

ART. 1-*quater*.

(Istituzione di un Comitato parlamentare per il monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista).

1. Al fine di monitorare i fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista è istituito un Comitato parlamentare, di seguito denominato Comitato, composto da cinque deputati e cinque senatori, nominati entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei due rami del Parlamento, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni e tenendo conto della specificità dei compiti del Comitato.

2. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da un vicepresidente e da un segretario, è eletto dai componenti del Comitato a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

4. In caso di parità dei voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5 Per l'elezione, rispettivamente, del vicepresidente e del segretario, ciascun componente scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

ART. 1-*quinquies*.

(Compiti del Comitato parlamentare).

1. Il Comitato svolge un'attività di monitoraggio dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista sul territorio nazionale, con particolare attenzione, altresì, alle problematiche inerenti alle donne e ai minori. Il Comitato svolge la sua attività anche attraverso l'audizione di figure istituzionali, rappresentanti della magistratura, delle forze di polizia, di ministri di culto e di operatori sociali.

2. Il Comitato svolge, in particolare, un'attività di monitoraggio specifica sulle scuole di ogni ordine e grado, nonché sulle università presenti sul territorio nazionale, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti da presidi, rettori e dirigenti scolastici a seguito di episodi avvenuti nei rispettivi istituti.

3. Il Comitato svolge, altresì, un'attività di monitoraggio specifica sugli ospedali e gli ambulatori pubblici, anche attraverso l'audizione, o i rapporti redatti dai direttori sanitari su singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti.

4. Il Comitato svolge, inoltre, un'attività di monitoraggio specifica sulle carceri, anche attraverso l'audizione dei direttori degli istituti penitenziari sui singoli episodi avvenuti nei rispettivi istituti ed esamina una relazione trimestrale inviata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sull'andamento dei fenomeni di radicalizzazione all'interno delle carceri italiane.

5. Il Comitato esamina altresì un rapporto semestrale redatto dalla Polizia postale e delle comunicazioni, anche in collaborazione con istituti specializzati sul funzionamento della rete internet, conte-

nente elementi informativi e dati statistici sulla diffusione di idee estreme, tendenti al terrorismo violento di matrice jihadista sul web.

6. Il Comitato svolge infine un'attività di monitoraggio specifica nei luoghi di accoglienza o di detenzione amministrativa dei migranti.

ART. 1-*sexies*.

(Relazioni sui fenomeni inerenti alla radicalizzazione e all'estremismo violento di matrice jihadista).

1. Il Comitato parlamentare presenta una Relazione annuale al Parlamento per riferire sull'attività svolta e per formulare proposte o segnalazioni su questioni di propria competenza.

2. Il Comitato parlamentare può, altresì, trasmettere al Parlamento, nel corso dell'anno, informative o relazioni urgenti.

3. Entro il mese di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulle politiche attuate in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista, nonché sui risultati ottenuti.

Conseguentemente:

a) sostituire l'articolo 2 con il seguente: « ART. 2. – *(Formazione specialistica)*. – 1. Le attività di formazione, anche per la conoscenza delle lingue, del personale delle forze di polizia, delle forze armate, dell'amministrazione penitenziaria, compresi il garante nazionale e i garanti locali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dei docenti e dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado, delle università, dei servizi sociali e socio-sanitari e delle polizie municipali, prevedono, secondo modalità individuate dai rispettivi ministeri ed amministrazioni locali, in coerenza con il piano strategico nazionale elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-*bis*, programmi e corsi specialistici, diretti a fornire elementi di conoscenza anche in materia di dialogo

interculturale e interreligioso al fine di prevenire fenomeni di radicalizzazione ed estremismo violento di matrice jihadista.

b) all'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: « L'Osservatorio, nella stesura delle linee guida e nelle azioni conseguenti, si conforma al Piano strategico elaborato dal CRAD ai sensi dell'articolo 1-*bis* »;

c) all'articolo 5, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire le parole da:* jihadista fino alla fine del comma *con le seguenti:* violento di matrice jihadista individuati dal Centro nazionale sulla radicalizzazione, o dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione sui fenomeni di radicalizzazione violenta.

2) *al comma 2, capoverso q-bis, sostituire le parole da:* estremismo jihadista fino alle parole: radicalismo jihadista *con le seguenti:* estremismo violento di matrice jihadista individuati dal Centro nazionale sulla radicalizzazione o dai Centri di coordinamento regionali sulla radicalizzazione.

d) *sostituire l'articolo 6 con il seguente:*

ART. 6.

(Attività di comunicazione e informazione).

1. Al fine di favorire l'integrazione e il dialogo interculturale e interreligioso, nonché di contrastare il radicalismo e la diffusione dell'estremismo violento di matrice jihadista, il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-*bis* prevede progetti per lo sviluppo di campagne informative, attraverso piattaforme multimediali che utilizzino anche lingue straniere.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico, realizza una specifica piattaforma multimediale per la messa in onda di prodotti informativi e formativi in lingua italiana e araba.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Piano strategico nazionale di cui

all'articolo 1-*bis* promuove attività di comunicazione in partnership con altri soggetti, pubblici o privati, nonché sinergie tra i *media* nazionali volte, in particolare, a veicolare la cultura dell'integrazione, del dialogo e il principio dell'eguaglianza di genere.

e) all'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, dopo le parole:* della presente legge *inserire le seguenti:* d'intesa con il CRAD e *aggiungere in fine le seguenti parole:* , in coerenza con il Piano strategico nazionale di cui all'articolo 1-*bis*;

2) *al comma 2, dopo le parole:* dell'estremismo *aggiungere le seguenti:* violento di matrice.

1. 01. (Nuova formulazione) Giorgis, Fiano, Manciuilli, Roberta Agostini, Cuperlo, Gasparini, Naccarato, Piccione, Lattuca.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3.100 La relatrice.

ART. 4.

Al comma 1, dopo la parola: finalizzate *aggiungere le seguenti:* a diffondere una cultura del pluralismo e.

4. 1. Giorgis, Fiano, Cuperlo, Lattuca, Roberta Agostini, Naccarato, Manciuilli, Piccione, Gasparini.

Al comma 2, sostituire le parole: diramate alle istituzioni scolastiche *con le seguenti:* comunicate agli uffici scolastici regionali e alle istituzioni scolastiche.

4. 4. Centemero, Sisto.

Al comma 4, primo periodo, sostituire la parola: psicologi *con la seguente:* esperti.

4. 7. Centemero, Sisto.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:*

5. Al fine di consentire l'accesso dei docenti e degli studenti a iniziative di dialogo interculturale e interreligioso con docenti e studenti di altre nazioni, coordinate dall'osservatorio, e per l'istituzione di specifici programmi di contrasto all'odio *on line*, è attribuito lo stanziamento di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 alle istituzioni scolastiche per assicurare il potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività, nell'ambito delle azioni e degli obiettivi previsti dal Piano Nazionale Scuola Digitale, di cui all'articolo 1, comma 58, lettera *f*), della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

6. Al fine di aumentare le conoscenze e le competenze di cittadinanza globale per l'integrazione scolastica e la didattica interculturale, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 lo stanziamento previsto dall'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per le attività di formazione e di aggiornamento del personale e dei dirigenti scolastici statali e paritari. Tali risorse vanno destinate in maniera coerente con le linee strategiche delineate nel Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti circa la priorità «Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale».

c) *al comma 7 sostituire le parole:* pari a euro 20 milioni per l'anno 2016 e a euro 20 milioni per l'anno 2017 *con le seguenti:* pari a euro 10 milioni per l'anno 2017 e a euro 10 milioni per l'anno 2018.

4. 2. (Nuova formulazione) Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Con accordo tra Stato e regioni vengono individuate le modalità per l'attuazione di misure per la prevenzione della radicalizzazione e dell'estremismo violento di matrice jihadista nell'istruzione e formazione professionale,

4. 15. (Nuova formulazione) Centemero, Sisto.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Progetti di formazione universitaria e post-universitaria per la formazione di figure professionali specializzate).

1. Al fine di finanziare progetti per la formazione universitaria e post universitaria di figure professionali specializzate nella prevenzione e nel contrasto al radicalismo e all'estremismo violento di matrice jihadista, nel dialogo interreligioso, nelle relazioni interculturali ed economiche e nello sviluppo dei paesi di emigrazione, previsti ed organizzati da accordi di cooperazione tra università italiane e quelle di paesi aderenti all'Organizzazione della Cooperazione Islamica, con i quali l'Italia ha stipulato accordi di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2017, a favore del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Agli oneri di cui al presente articolo pari a euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica eco-

nomica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

5. 02. (Nuova formulazione) Fiano, Naccarato, Gasparini, Roberta Agostini, Piccione, Cuperlo, Lattuca, Manciuilli, Giorgis.

ART. 7.

Al comma 1, sostituire la parola: condannati con la seguente: detenuti.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: condannati con la seguente: detenuti.

7. 3. Dambruso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Sostituire la rubrica con la seguente: Piano nazionale per la rieducazione e la deradicalizzazione di detenuti e di internati.

7. 10. (Nuova formulazione) Dambruso, Mazziotti Di Celso, Catalano, Galgano, Librandi, Matarrese, Menorello, Molea, Quintarelli, Vargiu.

Al titolo dopo le parole: dell'estremismo aggiungere le seguenti: violento di matrice.

Tit. 1. Fiano, Giorgis, Manciuilli, Roberta Agostini, Cuperlo, Gasparini, Naccarato, Piccione, Lattuca.